



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

D E L I B E R A

OGGETTO

**Ricorso ex art. 28 - L.300/70 - Organizzazione Sindacale FIT-CISL - Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. Giuseppe Gae-
tano MARANGI.**

L'anno millenovecentonovant **ac cinque**, il giorno **27 (ventisette)**

del mese di **F e b b r a i o**, alle ore **12.00** in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Arturo M A S I** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. ===== 3. =====
4. ===== 5. =====
6. ===== 7. =====

MEMBRI SUPPLENTI

8. ===== 9. =====

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. =====

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. =====

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

I L P R E S I D E N T E

- **VISTO** il ricorso art. 28 - Legge n.300/70 - promosso dall'Organizzazione Sindacale FIT-CISL in persona del Segretario provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico CASULLI, che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;

- ATTESO che il Pretore adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 6 marzo 1995;
- ATTESO, altresì, che la prossima riunione della Commissione Amministratrice è prevista per il giorno 9 marzo p.v.;
- RITENUTO doversi costituire in giudizio affidando il mandato per la difesa dell'AMAT ad un legale particolarmente esperto in materia di diritto sindacale;
- VISTO l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n. 902 del 04.10.1986

D E L I B E R A

- di resistere al ricorso in narrativa specificato che in copia viene allegato al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Giuseppe Gaetano MARANGI con studio in Martina Franca (TA);
- di porre la presuntiva spesa di f. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila), oltre a I.V.A. e CAP, in caso di succumbenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1995, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre a ratifica il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n. 902 del 04.10.1986, alla prima riunione utile della Commissione Amministratrice.-

Il Presidente
[Firma]

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

L. P. R. n. 902 del 4.10.1986

- VISTO il ricorso art. 29 - Legge n. 300/70 - promosso dall'Organizzazione sindacale FIT-CISL in persona del segretario provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico CASULLI, che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 2 MAR. 1995

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 27 FEB. 1995

REPARTO AMMINISTRAZIONE
Il Direttore
IL RESPONSABILE
(dr. Corrado CARRIERI)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, lì 2/marzo/1995

N. di Protocollo 801/95 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

Spett./le

Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Via Ciro Giovinazzi, 3

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copia dei dispositivi delle deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice e dal Presidente di questa Azienda in data 16 - 20 - 27 e 28/febbraio/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 55 - 57 - 67 - 68.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(Ing. Francesco LUCIBELLO)

2/3/95
F. Lucibello



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

28 FEB. 1995
Taranto, li

N° di Protocollo : Dir/ 764/95

Risposta a n° del

Allegati n°

Egr. Avv.

Giuseppe G. MARANGI

Via M.ti del Duca

Zona G.N. 272

MARTINA FRANCA

**OGGETTO : Ricorso ex art. 28 FIT-CISL
Mandato difensivo**

In esecuzione della deliberazione presidenziale n° 67 del 27/01/1995, si affida alla S.V. il mandato difensivo nella vertenza promossa dalla FIT-CISL contro l'AMAT ex art. 28 della L. 300/70.

Per predisporre la difesa, in vista dell'udienza fissata il giorno 06/03 p.v., si allega copia del ricorso e si forniscono le notizie occorrenti.

Il dipendente Rochira è inquadrato come capo tecnico di 1ª ex L. 30/78 ad esaurimento, così come previsto dalle norme di 1ª applicazione e transitorie contenute nelle tabelle allegato b) all'Accordo Nazionale 13/05/1987.

Infatti, in applicazione del suddetto A.N. a seguito della delegificazione della legge n° 30/78 disposta dalla L. n° 270/88, il Rochira fu inquadrato nel 4° livello dal 1/1/1989 e solo dal 1° gennaio 1994, cioè al maturare dei sei anni di anzianità nella qualifica di 4°



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO

livello, così come previsto dalla nota n° 20 delle suddette tabelle di 1^a applicazione, è stato inquadrato al 3° livello economico ma "fermo restando le mansioni della qualifica di provenienza ex L. 30/78 di 4° livello".

Questo significa che il trattamento economico di 3° livello non deve corrispondere a funzioni effettive di 3° livello, cosa questa ancor più avvalorata dalla circostanza che il 3° livello funzionale percepisce una retribuzione maggiore per la differenza dovuta al 3° elemento salariale (£ 103'316 anzicchè £ 11'715).

Il Rochira, pertanto, può legittimamente essere adibito a mansioni di 4° livello funzionale, quale appunto il capo operai liv. 4 di nuovo contratto.

Nessuna contestazione, infatti, egli ha avanzato quando gli sono state attribuite le suddette mansioni di capo operai nell'ambito della squadra manutenzione impianti, per il cui coordinamento la nuova pianta organica aziendale prevede appunto tale figura.

I capi operai di 4° livello vengono, nell'ambito della struttura aziendale, impiegati nelle mansioni più disparate con maggiori o minori responsabilità in relazione al settore.

E proprio nel settore manutenzione impianti si rileva una maggiore responsabilità e ci si attende un maggior impegno, ciò in quanto il responsabile del suddetto settore svolge parte di quelle mansioni che, ad esempio, nel settore delle costruzioni civili sono svolte dal capo cantiere, in ordine all'approvvigionamento dei materiali



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

per tempo, secondo le procedure aziendali, ed all'organizzazione del lavoro di squadra.

Il Rochira, come si evince dai dati di presenza relativi al periodo successivo al 5/10/1994, non ha garantito la necessaria presenza.

Come si evince infatti dai prospetti allegati il Rochira ha lavorato tre giorni a dicembre, 4 giorni a gennaio e nessun giorno a febbraio.

Ciò ha provocato un consistente danno all'Azienda, sia per il disservizio connesso alle mancate prestazioni del ricorrente, sia per le differenze paga che probabilmente dovranno essere corrisposte all'agente di livello inferiore che, in assenza del Rochira, ne ha svolto le funzioni.

Infatti in data 13/02/1995 l'operaio tecnico di 5° livello Fiusco Vito ha inoltrato ricorso gerarchico (v. allegato) asserendo di aver svolto mansioni superiori per effetto delle assenze ed il disimpegno del Rochira.

Per quanto riguarda le motivazioni delle assenze (v. allegati), quant'anche siano da considerarsi legittime ed i relativi permessi retribuiti dovuti, cosa questa ancora da accertare (v. in proposito nota del 24/02/95), è chiaro che le mancate prestazioni pregiudicano l'efficienza del settore e quindi richiedono l'intervento della direzione a tutela degli interessi del servizio pubblico.

Con il provvedimento del 14/02/95, il sottoscritto, quindi, nel normale esercizio delle funzioni di competenza del direttore ai sensi del Regolamento allegato "A" al R.D. n° 148/31 e del D.P.R. 902/86, ha



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO

perciò revocato al Rochira le funzioni che gli erano state affidate e ovviamente lo ha destinato ad altro reparto in cui non sia essenziale la sua presenza, subordinandolo al capo tecnico f.f. Carucci Giuseppe che, con qualifica di capo operai liv. 4 ma avendo le funzioni di capo tecnico liv.3 effettivo, è attualmente un superiore gerarchico del Rochira.

Per quanto riguarda la concomitanza, dell'assegnazione a diverse mansioni con la contestazione notificatagli a seguito della denuncia presentata dal Rochira, è puramente casuale e niente affatto riconducibile all'asserito intento datoriale di limitarne la libertà sindacale.

Invero, mentre il primo provvedimento è giustificato dalle dimostrate esigenze legate alla regolarità del servizio, il secondo è conseguente ad un comportamento niente affatto riconducibile al libero esercizio della funzione sindacale e censurabile invece ai sensi di quanto disposto dal titolo VI° del Regolamento allegato "A" al R.D. n° 148/31.

Il palese tentativo del Rochira di impedire, con il ricorso ex art.28, la prosecuzione nei suoi confronti dell'inchiesta avviata con la contestazione, per la quale si rimanda agli atti già prodotti dal sottoscritto (v. allegati), oltre a rendere inattuale e quindi inammissibile l'azione proposta presenta motivi di irricevibilità del ricorso per incompetenza del pretore ai sensi dell'art. 58 del Regolamento, che attribuisce al giudice amm.vo la competenza a conoscere della materia disciplinare.



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO

È opportuno, inoltre, far rilevare che non può essere posta in dubbio la facoltà della direzione di disporre uomini e mezzi d'opera per il perseguimento degli obiettivi aziendali, non potendosi rilevare abusi o discriminazioni quando vi sono tutti gli elementi a sostegno delle decisioni assunte.

Se ciò fosse significherebbe che il sottoscritto, non solo deve consentire al dipendente di godere di tutti i permessi che eventualmente gli spettano (L. 816/85, permessi sindacali, ecc.), ma deve anche subire il disservizio ed il contenzioso instaurato inevitabilmente da coloro che svolgono le mansioni superiori in assenza del capo.

Deve comunque essere approfondito se rientra nell'esercizio delle facoltà sindacali, quella di poter denunciare l'Azienda per presunte irregolarità che nulla hanno a che vedere con il rapporto di lavoro.

Distinti saluti

IL DIRETTORE

(Ing. Francesco Lucibello)

24 FEB. 1995

N. 2439 di Prot.

URGENTE

Avv. DOMENICO CASULLI
Via Pitagora, 142 - Tel. e Fax 4527674
74100 TARANTO



2185/85
R.G.

PRETURA DI TARANTO

Al Sig. Pretore in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 28 L. 300/1970

La F.I.T. CISL, settore autoferrotranvieri, in persona del segretario territoriale provinciale Michele Imperio, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli, presso il cui studio in Taranto, via Pitagora 142, è elettivamente domiciliato, espone quanto segue:

1) la F.I.T. CISL settore autoferrotranvieri è il sindacato confederale maggioritario nell'A.M.A.T. (Azienda Municipalizzata Autotrasporti) di Taranto;
2) in data 9 /2 /1995 ha comunicato all'Azienda che la Sezione Sindacale Aziendale (S.A.S.) aveva proceduto alla elezione del nuovo segretario nella persona di Rochira Cosimo;

3) il Rochira è dipendente dell'A.M.A.T. dall'1 /8/1964, è inquadrato nel 3° livello dall'1/1/1994 e dal 5/10/1994 è stato incaricato del coordinamento della squadra manutenzione impianti;

4) nell'espletamento di tale incarico non gli sono state mosse contestazioni di sorta;

5) in data 14/2/1995 ha inopinatamente ricevuto la seguente comunicazione a firma del direttore di esercizio: "Questa direzione, atteso lo scarso

1° Depositata in Cancelleria

18 FEB. 1995
CANCELLERIA

Avv. Domenico CASULLI
La incarico di rappresentanza e difendermi nel giudizio cui al presente atto ed in ogni conseguenza di esecuzione e di eventuale appello, contro le eventuali decisioni più ampie facoltà di legge al compromesso di transazione e quietanza. Eleggo domicilio presso il Suo studio, Via Pitagora, 142 Taranto

[Signature]
È firma autografa
Avv. Domenico Casulli

[Signature]
Domenico Casulli

[Signature]

[Signature]



impegno con cui la S.V. ha espletato fino ad oggi l'incarico di coordinatore della squadra manutenzione impianti affidatole il 5/10/94; atteso che la S.V. per sopravvenuti altri impegni certificati dalle continue richieste di permesso sindacale, non garantisce più la necessaria continuità di prestazioni in servizio, venendosi a determinare inopportuni trasferimenti di competenze su altri operai; revoca il suddetto incarico e, con decorrenza immediata, inserisce la S.V. nell'ambito dell'unità officina, dove svolgerà le mansioni di 4° livello funzionale più adatte alla sua precedente esperienza professionale nel settore meccanica. Il suo diretto superiore gerarchico sarà il capo tecnico f.f. sig. Carucci Giuseppe, che provvederà ad impartirle le disposizioni inerenti il lavoro da svolgere". Va rilevato che il suo "diretto superiore gerarchico" è inquadrato nel 4° livello.

La evidente pretestuosità delle ragioni portate a giustificazione del grave provvedimento va rapportata ai seguenti fatti.

Con la revoca delle mansioni, al Rochira è stata notificata lo stesso giorno una "contestazione preliminare" per avere inviato, in data 10/2/1995, un esposto - denuncia alla Procura di Taranto e alla



Corte dei Conti di Bari con il quale "oltre che diffamare i rappresentanti aziendali, presidente e direttore per primi, ha inteso anche tentare di creare danni all'attività aziendale nel suo complesso e personale ai suoi dipendenti ... in assenza di qualsiasi fumus di reato".

Nell'esposto denuncia il Rochira aveva riferito fatti di cui era venuto a conoscenza "come responsabile del sindacato autoferrotranvieri aziendale F.I.T. CISL" e aveva chiesto all'A.G. "di riscontrare la eventuale esistenza di reati".

L'iniziativa non è risultata gradita ai vertici aziendali, che hanno immediatamente costituito una commissione di inchiesta sui fatti riportati nell'esposto - denuncia. Lo stesso giorno il capo area officina contestava al capo tecnico Francesco Scialpi di aver divulgato "atti e notizie riservate a questa azienda", "infrazioni da configurare in provvedimenti estremamente gravissimi", invitandolo a far pervenire le proprie giustificazioni.

Gli "atti e le notizie riservate" erano quelli di cui si parlava nell'esposto - denuncia del Rochira, al quale lo Scialpi, iscritto al Sindacato, li aveva riferiti per chiedere consiglio sul comportamento che avrebbe dovuto tenere.



"Il vero e proprio atto intimidatorio perpetrato ai danni di un lavoratore che ha semplicemente informato la propria organizzazione sindacale circa una vicenda aziendale che presentava connotazioni poco chiare" veniva denunciato in una lettera firmata dallo stesso Rochira e dal segretario provinciale della F.I.T. CISL ricorrente, indirizzata ai vertici aziendali in data 13/2/1995.

Il 14/2/1995 veniva comunicato al Rochira il provvedimento de quo, plateale manifestazione di un comportamento volto a impedire o comunque ad ostacolare e condizionare attività e ruolo del Sindacato colpendo con sanzioni esemplari chi lo rappresenta.

P.T.M.

si chiede all'adito Pretore del Lavoro di voler, reietta ogni diversa deduzione e richiesta, dichiarare l'antisindacalità del denunciato comportamento dell'A.M.A.T., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e ordinarne la cessazione immediata e la rimozione degli effetti, con la revoca del provvedimento preso a carico del segretario aziendale della F.I.T. CISL Cosimo Rochira, e la reintegrazione dello stesso nell'incarico e nelle mansioni dalle quali è stato



rimosso.

Il tutto con pubblicazione della emananda decisione nelle bacheche poste a disposizione delle OO.SS. nei locali dell'azienda, e con condanna dell'A.M.A.T. al pagamento delle spese diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

Gli informatori saranno indicati in udienza.

Si produce la seguente documentazione:

- 1) revoca delle mansioni in data 14/2/1995;
- 2) contestazione preliminare in data 14/2/1995;
- 3) esposto denuncia in data 10/2/1995;
- 4) contestazione al capo tecnico Scialpi in data 10/2/1995;
- 5) lettera all'A.M.A.T. in data 13/2/1995.

Taranto, 18/2/1995

Avv. Domenico Casulli

Domenico Casulli

Il Pretore

letto il ricorso che precede;

visto l'art. 28, l. 300/1970 e l. 533/1973;

ordina

ben 5411



la comparizione delle parti dinanzi a sè per il
giorno 6 / 3 / 1995, ore 10, con la continuazione.

Si notificchi entro il 27 / 2 / 1995.

Taranto, 21 febbraio 1995.

Il Pretore

IL PRETORE

(dr. Marcello Fisichetti)



UNICATE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO

La presente parte costituita in atti,

scritta e registrata addetto al suindicato ufficio,

ho notificato il presente atto al sig. A.M.A.T.

in f. d. r. f. r.
vedi

abitante in Taranto - Via C. Bevilacqua n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani.

a mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria Incaricato alla ricezione atti.

24/2/1988

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministrativa
(Dott.ssa Maria Labella Meranti)

Maria Vella Meranti